



CITTÀ DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

www.comune.montichiari.bs.it

ACCORDO PROCEDIMENTALE/SCHEMA DI CONVENZIONE
art. 55, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017
PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI NELL'AMBITO MINORI – FAMIGLIA E DEL WELFARE DI COMUNITA' A VALERE SULLE RISORSE DEI COMUNI, DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (RISORSE INDISTINTE E P.I.P.P.I.) E DELLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE BASSA BRESCIANA ORIENTALE PER IL BIENNIO 2027/2028
CIG BCF029CAA2

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni	2
Art. 2. Oggetto della convenzione	2
Art. 3. Durata della convenzione	3
Art. 4. Attività progettuali.....	3
Art. 5. Impegni specifici dell'EG	3
Art. 6. Impegni specifici dell'AP	3
Art. 7. Risorse messe a disposizione delle parti – rendicontazione - tracciabilità	4
Art. 8. Risorse umane impiegate nell'implementazione del progetto	4
Art. 9. Esternalizzazione delle attività – attività dei partner– divieto di cessione	5
Art. 10. Monitoraggio e debito informativo dell'EG	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 11. Polizze assicurative.....	6
Art. 12. Recesso, revoca e decadenza	6
Art. 13. Trattamento dei dati personali	7
Art. 14. Spese per la stipula della convenzione	8
Art. 15. Foro esclusivo.....	8
Art. 16. Rinvii normativi	8
Art. 17. Allegati.....	8

Da una parte:

a) Dott. _____ nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____ il quale interviene al presente atto in rappresentanza di _____ codice fiscale e partita IVA: _____ in qualità di _____ dell'Ufficio _____ in virtù di _____ rilasciato in data _____ n. _____ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente.

Nel presente atto per brevità semplicemente Amministrazione Procedente (AP).

Dall'altra parte:

b) Sig. _____ in qualità di _____ dell'ETS _____ con sede in _____ via _____ n. _____ Partita IVA _____

Nel presente atto per brevità denominata semplicemente Ente Gestore (EG).

PREMESSE

- a) Si richiama integralmente l'avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto, ivi comprese le premesse, le quali sono da intendersi qui integralmente trascritte;

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato -non in pejus per AP, in ragione degli esiti dell'istruttoria di coprogettazione)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'esecuzione della presente convenzione è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esclusivamente ove richiamate in autovincolo nell'avviso pubblico;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 2 dell'avviso pubblico.

Art. 2. Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi volti alla gestione omtegrata dei servizi nell'ambito minori e famiglia e welfare di comunità a favore dei Comuni dell'ambito territoriale Bassa Bresciana Orientale per il biennio 2027/2028 previsti dal progetto esecutivo redatto a valle del procedimento di co-progettazione il quale, unitamente al quadro economico, costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, che l'EG, unitamente ad AP, s'impegna a rispettare e ad implementare in maniera puntuale.
2. In ragione di quanto precede, l'EG assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, nel rispetto dei parametri minimi previsti dall'Avviso pubblico e dal

Progetto esecutivo, eventualmente formalmente riorientati per un miglior raggiungimento degli obiettivi, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 3. Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è correlata al periodo di vigenza del Piano di Zona 2025-2027, ovvero indicativamente dal 01/01/2027 al 31/12/2028, fatte salve (e comprese) eventuali proroghe della sua validità.

Art. 4. Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Esecutivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Detto progetto evidenzia il riparto di competenze tra l'AP e l'EG per l'implementazione congiunta del progetto medesimo, e per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.
3. Le attività progettuali, fermo restando il target di intervento e i beneficiari, potranno subire variazioni sulla base delle esigenze della programmazione di ambito e tenuto altresì conto del possibile reperimento di fondi integrativi in costanza di rapporto da parte dell'AP e dell'EG. In tal caso il Tavolo di coprogettazione provvederà ad integrare il progetto esecutivo e il piano finanziario che dovranno essere approvati dall'AP. Si provvederà in tal senso anche ad integrare con un'apposita appendice la convenzione vigente.

Art. 5. Impegni specifici dell'EG

1. L'EG si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel progetto esecutivo, secondo la suddivisione di competenze tra i soggetti coinvolti, e nel rispetto dei tempi ivi indicati.
2. L'EG garantisce la disponibilità a collaborare con i soggetti individuati dall'AP per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.
3. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività, dovute a qualsiasi causa, l'EG è tenuto a darne comunicazione all'AP.
4. L'EG si impegna a relazionare l'andamento progettuale con cadenza almeno semestrale, e comunque tempestivamente a semplice richiesta, nelle modalità indicate nel Progetto Esecutivo.
5. L'EG si impegna a rendicontare, se del caso anche per conto dei singoli Enti Associati, le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel quadro economico e con le modalità stabilite all'art. 7.

Art. 6. Impegni specifici dell'AP

1. L'AP, in qualità di ente capofila, si impegna a mantenere il ruolo di coordinamento con i comuni afferenti all'Ambito.
2. L'AP si impegna ad attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione.
3. L'AP si impegna assicurare il monitoraggio complessivo e la supervisione del progetto attraverso soggetti specificatamente individuati.
4. L'AP si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza dell'EG, e nel caso ai singoli enti associati, nelle tempistiche pattuite, previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dall'EG. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'EG, ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida. Nel caso di ETS raggruppati, i singoli ETS mantengono la propria soggettività ai fini degli

adempimenti gestionali e fiscali, sicché le quote di contributo saranno erogate direttamente ai singoli enti, in ragione dell'importo previsto dal Piano finanziario.

Art. 7. Risorse messe a disposizione delle parti – rendicontazione - tracciabilità

1. Il quadro economico di progetto, allegato alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, evidenzia le risorse che saranno trasferite all'EG per l'implementazione del progetto, nonché le risorse da quest'ultimo messe a disposizione a titolo di cofinanziamento.
2. Gli importi previsti nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dall'AP e deve, pertanto, intendersi comprensivo qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili.
3. Relativamente alle spese ammissibili si rinvia alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (dal capitolo "spese ammissibili" sino alla fine del documento), rilevante anche ai fini della documentazione da produrre a comprova delle spese sostenute. Non si applica il paragrafo A.1) di detta circolare, e non sono ammessi costi indiretti su base forfetaria, in quanto vige il principio dell'analiticità dei costi. Per il personale non impiegato in via esclusiva sul progetto dovranno essere prodotti idonei time sheet atti ad evidenziare l'effettivo impiego nel progetto e la precisa quantificazione del monte ore.
4. Nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte dell'ente gestore, l'AP si riserva di procedere alla sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento. La puntuale esecuzione della rendicontazione è in ogni caso presupposto imprescindibile ai fini dell'erogazione del contributo, fatti salvi gli anticipi, ove assentiti.
5. L'EG assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
6. L'Ente gestore dovrà comunicare prima dell'avvio dell'esecuzione della presente convenzione gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti al contratto, sul quale saranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
7. Il CIG (ed eventualmente il CUP) indicato nel progetto esecutivo va obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento.

Art. 8. Risorse umane impiegate nell'implementazione del progetto

1. L'EG è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia giuslavoristica, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - dovrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della convenzione;
 - dovrà assolvere agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'EG si impegna a mettere a disposizione le risorse professionali, con qualifica e monte ore non inferiori a quelli concertati nel Progetto Esecutivo.
3. Il referente unico di progetto indicato dall'EG, come individuato nell'ambito del tavolo di co-progettazione, è XXXXXXXXXX.

4. L'AP si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché in generale il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione, anche sotto il profilo giuslavoristico.

Art. 9. Esternalizzazione delle attività – attività dei partner– divieto di cessione

1. L'esternalizzazione delle attività è ammessa nei termini e con i limiti previsti dall'art. 15 dell'avviso pubblico.
2. Nella scelta del fornitore del bene e/o servizio e/o lavoro da esternalizzare è onere dell'EG attuare pedissequamente quanto previsto dall'art. 4.4 della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Il numero di preventivi richiesti può essere soddisfatto anche per mezzo dei preventivi eventualmente richiesti direttamente dall'AP per le medesime prestazioni.
4. Rimane possibile la scelta di un preventivo meno conveniente in termini economici, ma che presenti maggiori profili qualitativi, ma in tal caso è necessaria l'autorizzazione dell'AP.
5. Il ricorso all'affidamento di attività ad un unico operatore determinato, in deroga alle procedure di cui al precedente comma 2) è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi; nei casi di cui all'art. 76 del d.lgs. 36/2023; nonché nei casi in cui sia imprescindibile la prossimità territoriale e non vi siano valide alternative; in tali casi è necessaria l'autorizzazione dell'AP.
6. L'EG, oltre ad attenersi alle procedure previste dal presente articolo, si assicura comunque che il fornitore del servizio dimostri il rispetto della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).
7. I contratti stipulati dall'EG con i soggetti terzi saranno dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni forniture/servizi. Inoltre, essi dovranno contenere una specifica clausola sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché una clausola attraverso la quale i soggetti terzi si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi (comprese le relazioni/reports dei soggetti terzi se l'oggetto della prestazione è immateriale).
8. È vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione delle procedure di cui al precedente comma 2.
9. I Partner indicati dai singoli ETS costituenti l'EG sono i seguenti:
 - A)
 - B)
 - C)
10. Per i suddetti partner non si applica il precedente comma 2, ferma la necessaria preventiva autorizzazione dell'AP, che terrà conto della congruità delle spese esposte.
11. È fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle attività, al di fuori delle casistiche previste dai commi che precedono e dall'avviso pubblico, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'AP, ove ritenga che il coinvolgimento di ulteriori soggetti possa avere positive ricadute sull'implementazione del progetto.

Art. 10. Concessione in uso gratuito dei due Centri Polivalenti ubicati a Montichiari

1. L'AP concederà con separato contratto di concessione in uso all'EG i due Centri Polivalenti di proprietà comunale (Centro S. Filippo di via Allende e Centro Marcolini di via E. Fermi).

Art. 11. Monitoraggio e debito informativo dell'EG

1. L'AP assicura il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento del progetto, attraverso la verifica dell'attuazione da parte dell'EG delle attività, per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EG, il quale si impegna ad apportare le variazioni richieste.
2. A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.
3. L'EG con cadenza semestrale procederà a relazionare sulle attività svolte, in modo l'AP possa svolgere le attività di controllo, anche ai sensi dell'art 93, c. 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore, nonché le attività di rendicontazione alla competente struttura ministeriale.
4. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio per le singole linee di attività le parti si impegnano ad ogni modo ad espletare forme di consultazioni periodiche e, qualora necessario o proficuo per il buon andamento del progetto, per mezzo di un Gruppo di lavoro che può prevedere il coinvolgimento di altri soggetti.
5. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EG presenterà entro e non oltre 30 giorni una relazione conclusiva, nella quale dovrà essere descritto anche impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.
6. L'EG deve comunicare, entro 5 giorni, ogni circostanza che sia eventualmente variata rispetto a quanto previsto dal presente accordo (es. sedi territoriali, orari, recapiti telefoni e indirizzi mail, responsabili delle sedi, variazioni societarie e/o aziendali ecc.).

Art. 12. Polizze assicurative

1. L'EG è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività poste a suo carico del progetto esecutivo, con la conseguenza che l'AP è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
2. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EG ha prodotto le seguenti assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi ed i prestatori d'opera, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, le quali dovranno essere mantenute valide per tutta la durata della convenzione:
 - A), massimale
 - B), massimale
 - C), massimale

Art. 13. Recesso, revoca e decadenza

1. L'AP ha diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, nonché in caso di eventi sopravvenuti che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, di recedere dalla convenzione in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'EG a mezzo PEC. In tale eventualità verranno rimborsate le attività effettivamente rese sino alla data di efficacia del recesso, sempre previa analitica rendicontazione.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'EG dovrà cessare tutte le prestazioni progettuali.
3. La perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'avviso pubblico comporterà la decadenza della convenzione, fatta salva la possibilità, in caso di raggruppamento, di proseguire il rapporto con gli altri soggetti raggruppati, se in possesso dei requisiti previsti.
4. Ferme le ipotesi di inidonea rendicontazione già previste dalla presente convenzione, si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore dell'EG, a quanto previsto dall'art. 28 dell'avviso pubblico.
5. Il mancato apporto del cofinanziamento a carico dell'EG comporterà una proporzionale riduzione del contributo spettante.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Per quanto qui non disciplinato, si rinvia alle pertinenti norme del Codice civile.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali ed in relazione al presente accordo si evidenzia che il Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede la figura del responsabile del trattamento quale soggetto (esterno) che tratta i dati per conto del titolare. Si rileva pertanto che, nell'ambito del predetto rapporto convenzionale/accordo:
 - responsabile esterno del trattamento dei dati sulla base del contratto, ai sensi dell'art.28 del Reg. UE 2016/679 è _____ (indicare persona giuridica o persona fisica contraente), il quale dovrà adottare misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti effettuati e presidiare il rispetto del Reg. UE e della normativa nazionale;
 - le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al presente accordo; il soggetto esterno non potrà trattare dati per altre finalità;
 - la durata del trattamento, le tipologie di dati trattati e le modalità del trattamento sono quelle indicate nel contratto ed ulteriormente specificate dall'AP;
 - Il responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento;
3. Ai sensi dell'art.28 del Reg. UE il responsabile del trattamento si impegna:
 - a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare (AP);
 - a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
 - ad adottare misure di sicurezza adeguate;
 - a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso il nuovo responsabile deve osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa;
 - ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - ad assistere il titolare nell'applicazione di adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati, nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato;
 - a cancellare o restituire i dati al titolare del trattamento una volta concluso il rapporto contrattuale;
 - a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.

Art. 15. Spese per la stipula della convenzione

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto e la sua registrazione sono a totale carico dell'EG.

Art. 16. Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto si farà riferimento al foro territorialmente competente in ragione della sede legale dell'AP.

Art. 17. Rinvii normativi

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente accordo si fa rinvio: alle norme comunitarie, nazionali, regionali vigenti; alle disposizioni dei piani e dei programmi di riferimento settoriale; a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella proposta progettuale; ai documenti convenzionali ed ai provvedimenti citati in premessa o nell'avviso pubblico, che qui si intendono tutti richiamati.
2. L'EG si impegna in ogni caso ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, nelle parti compatibili, garantendo in tal senso anche per gli eventuali partecipanti all'associazione di scopo ed ai partner progettuali.

Art. 18. Allegati

1. Costituiscono allegati alla presente convenzione i seguenti documenti:
 - A) Avviso Pubblico e relativi allegati
 - B) Progetto esecutivo
 - C) Quadro economico
 - D)
 - E)
 - F)